



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
(Provincia di Verona)

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

CAPO I - VOLONTARIATO SINGOLO IN ATTIVITA' AI FINI DI UTILITA' SOCIALE

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Requisiti soggettivi dei volontari/delle volontarie
- Art. 3 - Ambiti di attività di utilità sociale
- Art. 4 - Registro del Volontariato
- Art. 5 - Modalità per l'assunzione del ruolo di volontario
- Art. 6 - Istruttoria e accoglimento della domanda
- Art. 7 - Status di volontario/a civico/a
- Art. 8 - Diritti del volontario civico/ della volontaria civica
- Art. 9 - Doveri del/della volontario/a
- Art. 10 - Regole generali per lo svolgimento delle attività
- Art. 11 - Coperture assicurative
- Art. 12 - Indumenti e dispositivi di protezione individuale
- Art. 13 - Cessazione dell'attività

CAPO II - CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE

- Art. 14 - Convenzioni con Enti del Terzo settore
- Art. 15 - Principio di Parità di trattamento
- Art. 16 - Modalità di individuazione dell'Ente del Terzo Settore
- Art. 17 - Tipologia delle spese rimborsabili
- Art. 18 - Modalità operative di liquidazione delle spese
- Art. 19 - Controlli amministrativi

CAPO I - VOLONTARIATO SINGOLO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'

Art. 1 - Principi generali

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, con il termine 'volontario (da qui in poi definito "volontario/a") si intende colui/colei che, a titolo gratuito e in modo spontaneo, presta la propria opera ed esercita le proprie competenze in favore di attività, servizi, progetti del Comune di San Pietro in Cariano.
2. Il Comune si avvale della collaborazione di singoli/e volontari/volontarie per lo svolgimento di attività ai fini di utilità sociale, nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, in condizioni di assoluta gratuità delle loro attività, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione e nel rispetto della loro incolumità personale.
3. Il Comune, ove riceva l'offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini/e disposti a collaborare con l'Ente per fini di utilità sociale, può avvalersi del servizio di questi/e, a condizione che tale coinvolgimento nelle attività istituzionali dell'Ente non pregiudichi la libera scelta dei volontari/e e non determini l'instaurazione di vincoli di subordinazione.
4. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i/le volontari/e vincolati/e da nessun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune di San Pietro in Cariano.
5. La collaborazione dei volontari/delle volontarie in attività ai fini di utilità sociale in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.
6. L'effettuazione di attività ai fini di utilità sociale non potrà mai assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 2 - Requisiti soggettivi dei volontari/delle volontarie

1. Possono prestare la propria opera in qualità di volontari/volontarie coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età e non abbiano ancora compiuto i 75 anni di età, cittadini/e residenti o domiciliati/e nel Comune di San Pietro in Cariano, gli stranieri/le straniere in possesso di valido titolo che autorizzi la presenza sul territorio dello Stato e ne documenti la regolarità (visto e/o permesso di soggiorno), nonché gli apolidi.
2. Possono altresì essere ammessi a prestare la propria opera in qualità di volontari/volontarie coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età e non abbiano ancora compiuto i 75 anni di età, e siano segnalati dai servizi sociali del Comune, cittadini/e residenti o domiciliati/e nel Comune di San Pietro in Cariano, gli stranieri/le straniere in possesso di valido titolo che autorizzi la presenza sul territorio dello Stato e ne documenti la regolarità (visto e/o permesso di soggiorno), nonché gli apolidi.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
4. I requisiti soggettivi di cui ai precedenti commi - previsti per l'iscrizione nel Registro Generale del Volontariato - non hanno carattere discriminatorio e i requisiti psico-fisici e attitudinali eventualmente richiesti sono finalizzati esclusivamente a garantire agli/alle aspiranti volontari/e attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi.

Art. 3 - Ambiti di attività di utilità sociale

1. A fini meramente esemplificativi, gli ambiti di attività ai fini di utilità sociale in cui potranno essere inseriti i/le volontari/e possono riguardare:
 - a) **SCUOLA ED EDUCAZIONE:** vigilanza e sorveglianza presso gli edifici scolastici comunali, allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi all'entrata ed all'uscita dalle scuole e assistenza sugli scuolabus; assistenza alle mense nelle scuole primarie, scuole d'infanzia e nidi comunali; conduzione di laboratori per competenze comunali, a carattere artigianale, con funzioni didattiche e di produzione di materiale didattico; attività ausiliaria di piccola manutenzione di ambienti, arredi o materiali scolastici; preparazione e realizzazione di iniziative, feste, intrattenimenti;
 - b) **CULTURA:** compiti di sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, nelle mostre, al fine di consentirne una maggiore fruizione; insegnamento in corsi professionali ed iniziative di carattere culturale;
 - c) **AMBIENTE E BENI COMUNI:** compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico per consentirne una migliore fruizione da parte della collettività; manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini ed eventuali annesse strutture sportive; conduzione e cura di giardini custodia, vigilanza e manutenzione del verde delle aree cimiteriali, manutenzione del patrimonio comunale;
 - d) **SOCIALE:** progetti di affiancamento nell'insegnamento della lingua italiana a migranti, progetti di sostegno ai compiti ed attività ludiche con minori, progetti di affiancamento in attività ludico creative rivolte ad anziani presso case protette e di residenza anziani e non, progetti di piccoli lavori manutenzione presso case protette e di residenza anziani;
 - e) **PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA:** collaborazione ad attività di rilievo sociale. Le attività riferite ai beni comuni potranno essere formalizzate all'interno dei processi di partecipazione realizzati dal Comune.
 - f) **ATTIVITA' DI SUPPORTO E COLLABORAZIONE** ai diversi Servizi del Comune.
2. La giunta comunale con apposita delibera può individuare ulteriori ambiti di attività ai fini di utilità sociale, sempre nel rispetto dei principi di libertà di scelta e di collaborazione dei/le volontari/e, in condizioni di assoluta gratuità delle loro attività, in assenza di qualunque vincolo di subordinazione e nel rispetto della loro incolumità personale.

Art. 4 - Registro del Volontariato

1. Con il presente Regolamento viene istituito il Registro del volontariato, al quale vengono iscritti tutti/tutte coloro che prestano opera volontaria a beneficio di attività ai fini di utilità sociale per conto del Comune.
2. Il Registro del Volontariato è una Banca dati cartacea e/o informatica del Comune in progressione dinamica continua - nella quale confluiscono - suddivisi in sezioni - gli Elenchi redatti dai singoli servizi ove i volontari civili/le volontarie civiche prestano la propria attività.
3. Tutti i dati personali dei volontari civili/delle volontarie civiche - a cura di ciascun Responsabile di settore - sono raccolti, conservati e trattati ai sensi delle vigenti Disposizioni in materia di Protezione dei Dati personali.
4. In particolare, vengono raccolti e trattati i seguenti dati identificativi: nome e cognome, anno e luogo di nascita, residenza e recapiti, anche digitali, codice fiscale, servizio comunale presso il quale la persona svolge attività di volontariato, descrizione sintetica dell'attività svolta, inizio e cessazione dell'attività, certificato medico ove

richiesto.

5. L'inserimento nel Registro di volontariato è condizione necessaria e sufficiente per la decorrenza del rapporto di volontariato.
6. La Giunta Comunale, in ragione della struttura organizzativa vigente, definisce con un successivo provvedimento le responsabilità relative all'istituzione del Registro del Volontariato e ai processi che ne alimentano la cura, la manutenzione, l'aggiornamento e le eventuali ulteriori implementazioni, anche sulla base di esigenze specifiche.

Art. 5 - Modalità per l'assunzione del ruolo di volontario

1. I soggetti interessati a svolgere volontariato in attività ai fini di utilità sociale promosse dal Comune, dovranno presentare propria domanda seguendo le procedure e le modalità che saranno indicate all'interno del sito istituzionale del Comune di San Pietro in Cariano.
2. Il Comune promuove specifiche chiamate al volontariato, tese all'individuazione di nuovi/e volontari/volontarie, organizzate in ragione di esigenze relative a progetti, attività o servizi ai fini di utilità sociale o cura dei beni comuni e dell'interesse generale di cui il Comune sia direttamente titolare.
3. Ogni cittadino/a può sempre presentare al Comune la propria volontà di diventare volontario/a civico/a e ad essere inserito/a in uno dei progetti/attività/servizi che ne prevedano la collaborazione, anche in maniera indipendente dai tempi delle chiamate promosse ed organizzate dal Comune.
4. Le chiamate al volontariato promosse dal Comune potranno riguardare anche Organismi del Terzo Settore che operano nel comune, previa formalizzazione di apposita convenzione che definirà ruoli, impegni e doveri fra le parti in relazione alle iniziative congiunte. Anche in questo caso, i soggetti interessati a svolgere volontariato in attività ai fini di utilità sociale dovranno presentare domanda seguendo le procedure e le modalità che saranno indicate dal Comune in relazione alle specifiche chiamate.

Art. 6 - Istruttoria e accoglimento della domanda

1. I responsabili dei Servizi comunali presso i quali gli aspiranti volontari/le aspiranti volontarie chiedano di prestare la loro opera, possono invitarli/e a colloquio per acquisire maggiori elementi ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali.
2. Gli inserimenti di volontari/e invalidi/e o dei casi sociali saranno concordati con i Servizi sociali comunali di riferimento che contribuiranno altresì all'individuazione delle attività da espletare.
3. Nel caso di accoglimento della domanda, i soggetti interessati a svolgere attività ai fini di utilità sociale in ambito comunale vengono iscritti nell'Elenco dei/delle volontari/e del servizio ove presteranno la loro attività, nonché automaticamente inseriti nel Registro Volontariato ed assumono di diritto lo status di volontario civico/volontaria civica a tutti gli effetti.

Art. 7 - Status di volontario/a civico/a

1. Tutti coloro che svolgono attività di volontariato a beneficio del Comune o si candidino a svolgerla, sono titolari dei seguenti diritti fondamentali:
 - 1.1 Piena tutela dei diritti umani nello svolgimento dell'attività di volontariato;
 - 1.2 Parità di accesso al volontariato e alla protezione contro discriminazioni, per motivi di età, sesso, identità sessuale, razza, colore, lingua, disabilità, religione,

opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale origine o convinzioni.

2. Il Comune promuove la cultura e la partecipazione ad attività di volontariato, svolta nel rispetto dei diritti dell'uomo e al fine di contribuire al bene comune.
3. Il Comune si impegna, inoltre, a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato associato e singolo, al fine incentivare la vitalità civile e sociale arricchendola di valori attraverso le sollecitazioni offerte da entrambi gli ambiti.

Art. 8 - Diritti del volontario civico/ della volontaria civica

1. Il/La volontario/a civico/a - che svolge la propria attività a beneficio del Comune - ha diritto:
 - alla necessaria formazione al fine di attuare l'attività di volontariato con piena capacità e conoscenze;
 - a partecipare gratuitamente ai percorsi di formazione sia generale che specifica organizzati dal Comune e all'affiancamento presso il servizio/la sede di attuazione della sua attività;
 - alla protezione sociale durante l'attività di volontariato, in forma di assicurazione di responsabilità civile a cura e spese del Comune;
 - ad una descrizione precisa e puntuale delle mansioni da svolgere, in modo da permettere di attuare l'attività di volontariato con una chiara comprensione dei suoi scopi e obiettivi;
 - ad essere informato sui propri diritti e responsabilità;
 - di conciliare la propria attività di volontariato con la vita privata e lavorativa, mediante una modulata flessibilità durante l'attività di volontariato;
 - di rifiutare compiti che vadano oltre le proprie capacità fisiche o culturali;
 - di interrompere la sua collaborazione in qualunque momento e senza necessità di addurre specifiche motivazioni, senza rispettare un termine di preavviso, previa comunicazione scritta al Comune;
 - di essere supportato ed eventualmente assistito durante la realizzazione dell'attività;
 - di partecipare a momenti di socializzazione e confronto fra volontari e all'interno dell'organizzazione per la quale svolge la propria opera.

Art. 9 - Doveri del/della volontario/a

1. Il/La volontario/a - che svolge la propria attività a beneficio del Comune - ha il dovere di :
 - presentarsi presso la sede di realizzazione del servizio nei giorni richiesti;
 - rispettare gli orari e le modalità di svolgimento di servizio concordate con il responsabile del Servizio e segnalare tempestivamente eventuali assenze;
 - comunicare prontamente e con congruo preavviso al Comune l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio;
 - seguire le indicazioni e mansioni condivise con il responsabile del Servizio di intervento;

- partecipare alla formazione generale/specifica;
- non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione;
- rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio;
- astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto/a a conoscenza nel corso del servizio;
- non attendere in servizio ad attività estranee a quelle per le quali è stato/a autorizzato;
- non accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie della propria attività;
- rispettare i beni e i servizi pubblici per i quali presta la propria opera volontaria e mantenere sempre una modalità di rappresentare l'organizzazione a cui appartiene con un sufficiente livello di decoro, buona educazione, rispetto e senso civico.

Art. 10 - Regole generali per lo svolgimento delle attività

1. I/Le volontari/e che svolgono attività ai fini di utilità sociale all'interno del Comune devono coordinarsi con il responsabile del Servizio d'intervento, al quale compete :
 - accertare che i volontari/le volontarie siano in possesso delle certificazioni tecnico/pratiche e delle idoneità psico-fisiche, necessarie allo svolgimento delle attività loro affidate;
 - vigilare sullo svolgimento delle attività di volontariato, avendo cura di verificare che i volontari/le volontarie rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - verificare i risultati delle attività concordate;
 - mantenere stretti rapporti con i Servizi Sociali che seguono l'inserimento del/la volontario/a nei casi di cui all'art. 2 comma 4;
 - verificare l'attivazione delle coperture assicurative da parte del Servizio Comunale competente.
2. All'inizio delle attività, il responsabile del Servizio destinatario delle attività di volontariato predisporrà, in accordo con i/le volontari/e, il programma operativo per la realizzazione delle stesse.
3. I volontari/Le volontarie si atterranno alle disposizioni convenute con il responsabile del Servizio per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.
4. Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari/delle volontarie, il Comune si impegnerà a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.
5. Le attività ai fini di utilità sociale da ogni singolo/a volontario/a di norma non potranno aver durata superiore alle 4 ore giornaliere, con un massimo di 20 ore settimanali.
6. Determinate attività, quali la vigilanza a mostre, assistenza nelle manifestazioni sportive, culturali e turistiche, potranno essere previste in giornate festive e pre-festive o in orario serale; non sarà ammesso in alcun caso l'espletamento di attività in orario notturno (dopo le ore 24) e per più di sei prestazioni settimanali.

7. I responsabili dei Servizi ove i/le volontari/e sono assegnati/e organizzeranno e gestiranno l'attività rilevando nel contempo le effettive presenze ai fini della copertura assicurativa.
8. Ai fini di cui al co. 7, ogni responsabile di Servizio stilerà gli elenchi dei volontari/delle volontarie assegnati/e al Servizio di competenza, indicando per ognuno le ore di attività svolte/da svolgere e segnalando eventuali interruzioni o cessazioni. Tali elenchi verranno quindi trasmessi al Settore competente per la stipula delle assicurazioni per consentire l'attivazione e la gestione della polizza assicurativa.
9. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i/le volontari/e si impegneranno affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari/le volontarie si impegneranno altresì a dare tempestiva comunicazione, al responsabile del Servizio presso cui prestano la propria opera, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
10. Il Comune sarà tenuto a comunicare tempestivamente ai/lle volontari/e ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle loro attività.
11. I/le volontari/e saranno provvisti/e, a cura del Comune di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi come volontari/volontarie da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 11 - Coperture assicurative

1. Tutti coloro che prestano la propria opera per attività ai fini di utilità sociale, hanno diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni causati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a carico del Comune in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari/delle singole volontarie dallo stesso coordinati.

Art. 12 - Indumenti e dispositivi di protezione individuale

1. Ai/Alle volontari/e civili/che inseriti nel Registro del Volontariato ai sensi del presente Regolamento, saranno forniti, a carico del Comune, gli indumenti strettamente necessari - ove previsti - per lo svolgimento delle diverse attività ai fini di utilità sociale.
2. I/Le volontari/e svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzando a tal fine il vestiario antinfortunistico e i dispositivi di protezione individuali forniti dal Comune.
3. Sarà cura del responsabile dei Servizi informare i/le volontari/e sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di tali dispositivi di protezione individuali. In particolare, sarà cura dei Responsabili dei Servizi informare i/le volontari/e sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali saranno chiamati/e ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla attività prestate.
4. I responsabili dei Servizi sono inoltre tenuti ad adottare le misure utili a eliminare o a ridurre al minimo i rischi da interferenza tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano all'interno del Comune.

Art. 13 - Cessazione dell'attività

1. Ogni volontario potrà, in ogni momento, interrompere temporaneamente o cessare, previo congruo preavviso, la propria attività ai fini di utilità sociale.

2. La cessazione dell'attività sarà iscritta sul Registro del Volontariato.
3. Oltre che per espressa rinuncia del volontario/della volontaria, la cessazione dell'attività potrà avvenire per:
 - a) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione, determinate anche da sopravvenuta impossibilità ad esercitare l'attività di volontariato;
 - b) gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da relazione scritta del responsabile del Servizio, anche su segnalazione circostanziata degli utenti;
 - c) ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali sia stata data disponibilità.
4. I/Le volontari/e si impegnano a dare tempestiva comunicazione al Servizio presso cui prestano la propria attività, della eventuale rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.
5. Il verificarsi dei casi di cui alle lettere a), b), c) del comma 3, impedisce lo svolgimento di successive attività di volontariato, salvo l'intervento di progetti di reinserimento sociale opportunamente certificati.

CAPO II- CONVENZIONI CON ENTI DEL TERZO SETTORE

Art. 14 - Convenzioni con Enti del Terzo settore

1. Il Comune può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".
2. Gli ambiti di intervento delle attività di interesse generale nelle quali è possibile attivare convenzioni sono quelle dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi degli art. 17 e 56 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.
4. Fino alla istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore si fa riferimento al Registro del volontario istituito dalla Regione.
5. Nel caso in cui le convenzioni di cui al presente articolo prevedano l'eventuale messa a disposizione di locali, troveranno applicazione, laddove pertinenti in relazione alla materia trattata ed al soggetto con il quale il Comune sottoscrive la convenzione, anche le norme dettate dal vigente Regolamento Comunale dell'Albo e della Consulta delle Associazioni, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 3.

Art. 15 - Principio di Parità di trattamento

1. I volontari/Le volontarie associati/e che svolgono attività tramite Enti del Terzo Settore convenzionati con il Comune e quindi prestano indirettamente la loro attività di utilità sociale a beneficio del Comune stesso, per il principio di parità di trattamento, vengono iscritti/e al Registro del Volontariato.
2. Con l'iscrizione al Registro del Volontariato, i suddetti volontari/le, assumono lo status di volontari civili/volontarie civiche a tutti gli effetti.
3. L'acquisizione dello status di volontario/a civile/a è connesso ai diritti e doveri espressamente indicati agli artt. 7-8-9 del presente Regolamento.

Art. 16 - Modalità di individuazione dell'Ente del Terzo Settore

1. L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui il Comune intende stipulare convenzioni, è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le procedure comparative devono essere precedute da un avviso pubblico o da un avviso per manifestazione di interesse pubblicato sul sito web del Comune per almeno 15 giorni.
2. Qualora non sia già stato previsto in sede di Piano Esecutivo di Gestione, l'avviso è preceduto da deliberazione di Giunta comunale, nella quale sono individuati i progetti di utilità sociale sui quali si intende procedere secondo logica di sussidiarietà.
3. Ogni Responsabile di area approva un proprio Avviso Pubblico, con il quale vengono definiti obiettivi, attività, servizi, ambiti d'azione, nonché:

- a) i criteri di valutazione delle proposte pervenute;
 - b) l'importo massimo del rimborso spese previsto;
 - c) la tipologia delle spese ammesse a rimborso, oltre che le modalità del rimborso.
4. La valutazione delle proposte pervenute e l'approvazione della relativa graduatoria, è effettuata da una Commissione giudicatrice composta da un numero di tre di membri e formata dal responsabile del Servizio responsabile del singolo progetto e altri membri esperti nell'ambito di attività di interesse.
 5. La convenzione con l'Ente del Terzo Settore individuato con la procedura di cui ai commi precedenti, è approvata e stipulata dal Responsabile del singolo progetto.
 6. La copertura finanziaria dei costi di gestione - derivanti dagli impegni contratti a seguito della approvazione delle predette convenzioni - deve essere garantita nei budget di spesa assegnati a ciascun Servizio responsabile dei singoli progetti.

Art . 17 - Tipologia delle spese rimborsabili

1. Il responsabile di area del Comune, responsabile del singolo progetto, può rimborsare all'Ente del Terzo Settore con il quale ha stipulato la convenzione, nei limiti e con le modalità stabilite dalla convenzione stessa, le seguenti spese sostenute, a fronte della presentazione della documentazione tecnico/contabile:
 - spese assicurative dei/lle volontari/e contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi;
 - spese di formazione dei/delle volontari/e;
 - spese direttamente imputabili all'attività oggetto di convenzione quali, a titolo esemplificativo:

materiali, dispositivi di protezione individuale, vestiario/strumentazioni tecniche, carburante, ecc., ai sensi degli art. 17 e 56 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore.
 - spese relative alla sorveglianza sanitaria richiesta (certificato medico);
 - spese effettivamente documentabili sostenute dai/dalle volontari/volontarie e relative strettamente all'attività svolta per conto dell'ente presso cui operano (ad esempio, spese di trasporto direttamente sostenute nel corso delle attività);
 - quota parte di rimborso forfettario relativo a spese generali di funzionamento dell'Ente del Terzo Settore, nella misura massima del 10% del valore del progetto ammesso a rimborso.

Art . 18 - Modalità operative di liquidazione delle spese

1. Il Responsabile del Servizio ha facoltà, in sede di procedura comparativa e di convenzione, di prevedere la possibilità di liquidare le spese:
 - in unica soluzione, al termine della convenzione;
 - a cadenze periodiche, stabilite in sede di convenzione;
 - per stati di avanzamento, in base alla documentazione di spesa presentata.
2. La liquidazione delle spese sostenute sarà subordinata al controllo da parte del Comune della documentazione tecnico/contabile giustificativa.
3. Le spese sostenute sono elencate analiticamente in apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente del Terzo settore, che ne attesta la regolarità/veridicità. La dichiarazione è corredata dalla documentazione

giustificativa.

Art. 19 - Controlli amministrativi

1. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento della durata convenzionale, le modalità e lo stato di attuazione delle attività svolte dell'Ente Terzo Settore.
2. In caso di accertate gravi inadempienze da parte dell'Ente del Terzo Settore, il Comune potrà procedere allo scioglimento della convenzione.